



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI**

Terza Sezione Civile

La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Michele Ancona	Presidente
dott. Vittorio Gaeta	Consigliere
avv. Alfredo A. Coluccia	Consigliere Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2257/2018** promossa da:

le prime tre in proprio e nella qualità di eredi di qualità di erede della	·rappresentate e difese dagli Avv.ti	la quarta solo in
		- appellanti -

contro

rappresentato e difeso dall'Avv. Cerignola presso il difensore	elettivamente domiciliato in	
		- appellato -



FATTO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato le signore .
 convenivano innanzi al
Tribunale di Foggia il sig. per sentire dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto
ingiuntivo n. 487/2017.

A supporto della propria domanda le opposenti, che avevano ricevuto la notifica della predetta ingiunzione
di pagamento non in proprio, ma quali eredi del sig. (il quale era debitore del di
somme a titolo di canoni di locazione), assumevano di non essere debtrici di alcuna somma, non
riconoscendo la propria qualità di eredi. Le opposenti specificavano che "*considerato che in vita non vi
erano buoni rapporti con il de cuius, sia la genitrice che le sorelle non hanno mai accettato l'eredità e, anzi,
intendono formalizzare la rinuncia nei termini di legge*".

Si costituiva il sig. che impugnava e contestava integralmente l'opposizione e ne chiedeva
il rigetto. Il contestava l'assunto delle opposenti, affermando che esse non avevano rinunciato alla
eredità, ma che se anche vi avessero rinunciato nelle more del procedimento, tale rinuncia sarebbe stata
inefficace nei confronti dell'opposto in quanto, in precedenza, le stesse parti opposenti avevano partecipato
ad un giudizio avente identico *petitum* e *causa petendi* del presente, qualificandosi "eredi di

Il Giudice dell'opposizione, "*rilevata la ricorrenza della condizione di procedibilità del previo
necessario espletamento del procedimento di negoziazione assistita, vi rimette le parti nel termine di 15 gg,
rinviando all'udienza del 29.3.2018 per l'ipotesi in cui il procedimento abbia esito negativo*". Non avendo le
parti provveduto alla negoziazione, alla udienza successiva, in data 24/4/2018, il Tribunale ha invitato le
parti a precisare le conclusioni e, all'esito, ha definito il giudizio con la coeva sentenza n. 1167/2018,
dichiarando l'improcedibilità della domanda, la definitiva esecutorietà del decreto opposto e condannando
le opposenti alle spese di lite.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello le signore
censurandola per illegittimità nella parte ha ritenuto improcedibile l'opposizione e, nel merito, insistendo
nell'affermare la propria carenza della qualità di eredi del sig. per avere rinunciato
all'eredità nei termini di legge.

Si è costituito il sig. , il quale ha eccepito la inammissibilità e l'infondatezza del gravame.

All'udienza del 7 ottobre vi è stata la trattazione scritta della causa. Le parti hanno poi rinunciato ai
termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Le appellanti lamentano la illegittimità della sentenza di primo grado per avere il Giudice erroneamente ritenuto che sussistesse nella presente fattispecie all'esame l'obbligo della negoziazione assistita e che, invitate le parti a provvedervi e preso atto della successiva inerzia delle stesse, abbia dichiarato la improcedibilità del giudizio. L'appellato, di contro, ritiene corretta la sentenza sul punto.

Appare pertanto necessario in via preliminare esaminare la questione in ordine alla procedibilità del giudizio, e si osserva quanto segue.

Nel caso di specie, occorre applicare il D.Lgs. 28/2010, che all'art. 5 prevede quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di locazioni (tra le altre), l'esperimento del procedimento di mediazione, specificando al comma 4) che tale improcedibilità non si applica *"a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione"*. Superato tale momento, il mancato esperimento del tentativo di mediazione determina l'improcedibilità del procedimento.

Dunque, il Tribunale ha correttamente invitato le parti ad espletare il procedimento di mediazione obbligatoria, pur avendolo definito erroneamente "negoziazione assistita".

L'appellato, sul punto, ritiene che *"Comunque la mancata ottemperanza ad un ordine del giudice non può non produrre conseguenze negative per la parte obbligata, per cui deriverebbe necessariamente la decadenza di un diritto o il mancato accoglimento di una domanda."*

Tuttavia, nel caso di specie, le conseguenze della mancata attivazione del procedimento di mediazione avrebbero dovuto condurre, secondo il recente principio stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, alla revoca del decreto ingiuntivo. Infatti:

*"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; **ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo**".* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 7/7-18/9/2020, n. 19596).

Il Tribunale, avendo accertato l'improcedibilità della domanda, ha erroneamente dichiarato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata, con declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.



Stante il contrasto giurisprudenziale sulla questione, risolto solo con la pronuncia delle Sezioni Unite innanzi citata, che è successiva alla sentenza impugnata, le spese di entrambi i gradi del giudizio debbono essere compensate.

PQM

La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da signore contro contro avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1167/2018 del 24/4/2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiarando l'improcedibilità della domanda, revoca il decreto ingiuntivo n. 487/2017 oggetto dell'opposizione;
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio

Bari, 17 novembre 2021.

IL PRESIDENTE
DOTT. MICHELE ANCONA

L'ESTENSORE
AVV. ALFREDO COLUCCIA

